



Università degli Studi di Messina

Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Responsabili dei Centri
Ai Dirigenti
Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti e dei Centri
A tutti i Responsabili di strutture

e, p.c. Al Magnifico Rettore
Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Decreto legge 12 luglio 2018 n.87. Decreto convertito, con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della Legge 9 agosto 2018, n. 96 - Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. (Decreto Dignità).

Il Decreto Dignità si occupa con particolare attenzione della disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato, oltre a contenere altre disposizioni sullo *split payment*, sulla disciplina dei giochi d'azzardo, sui contratti a termine nel settore scolastico e sulle imprese che delocalizzano la propria attività.

Si evidenziano le disposizioni più rilevanti per le università:

Lavoro a tempo determinato. L'art. 1 reca alcune modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, con riferimento ai limiti di durata, ai limiti ed ai presupposti per i rinnovi e le proroghe, alla forma del contratto, al termine di decadenza per l'impugnazione del contratto medesimo. Il comma 3 dell'art. 1 esclude dall'ambito delle novelle di cui all'articolo 1, nonché dall'ambito delle norme di cui ai successivi articoli 2 e 3, i contratti di lavoro stipulati dalle pubbliche amministrazioni. L'esclusione comporta che per i contratti di lavoro a termine delle pubbliche amministrazioni continua a trovare applicazione la disciplina di cui agli artt. 19 e seguenti del D.Lgs. n. 81 del 2015 - ai quali fa rinvio l'art. 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per i profili non specificamente disciplinati da quest'ultimo - nel testo previgente rispetto alle novelle di cui al presente articolo 1.

Split payment. L'articolo 12 prevede l'abolizione del meccanismo della scissione dei pagamenti, *split payment*, per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte.

Il Decreto Dignità, aggiungendo il comma 1-sexies all'art. 17-ter del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633, prevede che le disposizioni sullo *split payment* non si applichino alle prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni se i compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a ritenuta d'acconto per prestazioni di lavoro autonomo (compensi dei professionisti).

Si ricorda che l'art. 17-ter del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633 stabilisce per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi un meccanismo di scissione dei pagamenti, cd. *split payment*, da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debtrici d'imposta (ossia per le operazioni non assoggettate al regime di inversione contabile). In base a questo meccanismo le pubbliche amministrazioni devono versare direttamente all'erario l'IVA che

è stata addebitata loro dai fornitori, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

Il comma 2 dispone che il nuovo ambito di applicazione dello *split payment* si applichi alle operazioni per cui è emessa fattura successivamente al 14 luglio 2018.

Compensazione cartelle esattoriali. L'articolo 12-bis estende anche al 2018 la possibilità di compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017.

Si allega il testo del Decreto legge n. 87/2018 coordinato con la legge di conversione n. 96/2018 per un maggiore approfondimento.

IL DIRETTORE GENERALE

Prof.ssa Daniela Rupo